

Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Art. 2 - Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
- b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'Art. 30,

comma 6, della Legge;

- c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;

- d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i

relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;

Art. 3 - Esclusioni specifiche della Sezione A

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare:

- 1) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;

- 2) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;

- 3) i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli Artt. 1667, 1668, 1669 Codice Civile;

- 4) i danni da azioni di terzi;

- 5) i danni da forza maggiore;

- 6) i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;

- 7) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;

- 8) i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati,

compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:

9) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per: 9.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto; 9.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;

9.3) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;

9.4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;

9.5) qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;

10) nel caso di esecuzione di dighe: 10.1) le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;

10.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;

10.3) le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinqueper cento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;

10.4) le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;

10.5) le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;

10.6) le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;

10.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.

Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

11) lavori su opere ed impianti preesistenti:

11.1) i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'Art. 28, secondo comma;

12) lavori su beni artistici:

12.1) nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.

Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riportati nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'Art. 28, secondo comma.

Art. 4 – Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:

- a) lavori a corpo;
- b) lavori a misura;
- c) prestazioni a consuntivo;
- d) lavori in economia;
- e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Ai sensi dell'Art. 103, comma 1, del Regolamento, la somma assicurata è stabilita nel bando di gara.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'Art. 26, comma 4, della Legge. La società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione.

Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto all' Art.25.

Art. 5 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente ai sensi

dell'Art. 33, fermo il disposto dell'Art. 1901 Codice Civile;

b) cessa alle ore 24 de giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;

d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli

effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 6 - Garanzia di manutenzione

Qualora sia previsto - ai sensi dell'Art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni – ad esclusione del punto 3 dell'Art. 3 – nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica. La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24 mesi.

Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 30 giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'Art. 1898 Codice Civile, il Contraente decade dal diritto al risarcimento.

Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell' Art. 30.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evi tare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Art. 8 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'Art. 1914 Codice Civile, sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.